

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **ANDERLINI, BRANCA, BREZZI, GIUDICE, GOZZINI, GUARINO, LAZZARI, MASULLO, PARRI, PASTI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ROMANÒ e VINAY**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1976

#### Modifiche all'articolo 82 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ci permettiamo di sottoporre alla vostra approvazione fu già presentato nella precedente legislatura nell'altro ramo del Parlamento. Lo scioglimento anticipato delle Camere ne impedì la discussione.

Riproponiamo il testo ai colleghi del Senato, facendo presente che esso va considerato nel quadro degli altri disegni di legge di revisione costituzionale che contestualmente ad esso abbiamo presentato o rappresentato e relativi sia a nuovi casi (da prevedere costituzionalmente) di riunioni congiunte delle due Camere, sia allo snellimento del procedimento di produzione legislativa.

I nostri disegni di legge hanno il dichiarato scopo di ovviare ad alcuni evidenti inconvenienti verificatisi nel corso di questi anni, ma soprattutto tendono ad offrire al Parlamento il tempo necessario ad esercitare e a rendere più penetrante l'azione di controllo sull'insieme delle attività statali.

È questo un compito di cui negli ultimi anni si è sempre più chiaramente avvertita l'esigenza sia per l'enorme rilievo che ha

assunto l'azione statale nei più disparati campi della vita nazionale, sia per le disfunzioni, le lentezze, le inefficienze, le profonde degenerazioni che si sono potute verificare nel vasto campo delle attività direttamente o indirettamente controllate dallo Stato.

I presentatori non sono tra coloro che credono alle facoltà taumaturgiche del Parlamento. Quello che credono è che si possa mettere riparo allo stato di inefficienza e di degenerazione di cui si è parlato solo con la partecipazione di una opinione pubblica attenta e decisa cui il Parlamento e il controllo parlamentare offrano i necessari strumenti di informazione.

È di qui che nasce il nostro disegno di legge di revisione dell'articolo 82 della Costituzione: esso affida alle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento la possibilità di costituirsi, per le materie di loro competenza, in Commissioni di inchiesta. A far scattare il meccanismo si è previsto — come è per esempio negli ordinamenti della

Repubblica federale tedesca — possa essere sufficiente la richiesta di un terzo dei membri della Commissione stessa e l'assenso del Presidente dell'Assemblea.

Il secondo comma del nostro disegno di legge tende a superare un limite che ha talvolta intralciato il lavoro delle Commissioni di inchiesta parlamentare. Il terzo comma

consente riunioni congiunte delle Commissioni competenti: di queste riunioni si è avvertita l'esigenza soprattutto negli ultimi tempi al fine di sveltire i lavori parlamentari e con lo scopo di evitare doppie discussioni in particolare in caso di udienze conoscitive.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

### *Articolo unico.*

All'articolo 82 della Costituzione sono aggiunti i due seguenti commi:

« Le Commissioni permanenti di cui all'articolo 72 possono, a richiesta di un terzo dei loro membri e con l'assenso del Presidente dell'Assemblea, costituirsi in Commissione di inchiesta a norma dei precedenti commi e limitatamente alle materie di loro competenza.

Il segreto istruttorio è limitato in questi casi alle sole responsabilità penali personali.

Per le materie di loro competenza e col consenso dei Presidenti dei due rami del Parlamento le Commissioni permanenti possono tenere sedute congiunte ».